

di permanenza e di trasformazione di tutte le azioni in grado di modificarne l'evoluzione.

Informazioni:

Web <http://www.masterpaesaggio.it>

Email acma@acmabweb.com

Workshop di progettazione: Henri Bava - Lisa Diedrich Fieldwork-Fieldwalk. Territories

*ACMA Centro di Architettura
Università Politecnica di Catalunya
Master in Architettura del Paesaggio*

23-27 maggio 2009

*ACMA Centro di Architettura,
via A. Grossich, 16 - 20131 Milano*

Nell'ultimo quarto di secolo il salto tecnologico verificatosi nella strumentazione di rilevamento, dall'impiego del satellite all'elaborazione digitale dei dati, ha permesso di reperire una tale quantità di informazioni sul territorio da poter avviare indagini quantitative e qualitative sull'ambiente senza precedenti. Ma la rappresentazione oggettiva di tali dati, per quanto precisa, non permette di restituire l'intera realtà, la permanenza dei fenomeni nelle dinamiche sociali, la stratificazione storica dei segni che connotano il paesaggio. A torto o a ragione si è ritenuto che uno strumento anacronistico come la fotografia permettesse la lettura e l'interpretazione di tali segni, l'organizzazione di uno sguardo consapevole sulla realtà, costituendo un potente mezzo della sua trasformazione grazie alla possibilità di agire in modo diretto sulla cultura del progetto. Liberata dall'esigenza di restituire una presunta oggettività, la tecnica fotografica si è perfezionata ed arricchita di nuove esperienze e metodologie; aderente al sistema dell'immagine e dei mass media, è in grado di contribuire alla costruzione estetica del paesaggio contemporaneo.

Informazioni:

Web <http://www.masterpaesaggio.it>

Email acma@acmabweb.com

Rassegna legislativa

Novità nel campo della tutela del paesaggio

di Francesco MANFREDI-SELVAGGI

A cominciare dal Testo Unico che è del 1999, ma principalmente dal 2004 con il Codice Urbani si è riaperto il dibattito sulle norme di tutela del paesaggio italiano. L'ultimo approdo di questo percorso di riforma è stato il Decreto Settis che, pur approvato nel 2007, non è ancora entrato a regime in quanto l'entrata in vigore di alcune sue disposizioni è stata continuamente prorogata. In effetti, la nostra Nazione era già dotata di una legislazione in questo campo tra le più avanzate al mondo (la legge 1497 del 1939 e la legge 431 del 1985) e, perciò, non si avvertiva quale bisogno fondamentale quella di innovare la normativa. Non è stata certo l'assenza di una legislazione appropriata ad aver portato all'alterazione di alcuni tratti paesaggistici della Penisola. Si riconosce, comunque, l'obbligatorietà della modifica delle disposizioni preesistenti in quanto occorreva adeguarle agli indirizzi contenuti nella *Convenzione Europea del Paesaggio*. Anche per un altro aspetto l'Europa ha condizionato la rivisitazione dell'apparato normativo nazionale in tale settore ed è quello del recupero di importanti competenze da parte dello Stato e ciò si giustifica perché l'ambiente è una materia europea ed essa ha la responsabilità primaria nei confronti delle istituzioni comunitarie. Del resto, un passo sostanziale in questa direzione era già stato compiuto nella Riforma del Titolo V della Costituzione quando i «Beni Ambientali» non erano stati più inclusi tra le materie delegate alle Regioni. Il Decreto Settis rispetto alle tematiche dell'omogeneizzazione delle regole di tutela a livello continentale si comporta in maniera contraddittoria, da un lato eliminando dal testo del Codice Urbani adeguato alla *Convenzione Europea del Paesaggio* in cui si inserisce la

dimensione della percezione sociale nella Dichiarazione di vincolo e, dall'altro lato, stabilendo una sorta di esclusività statale nella valutazione della compatibilità ambientale delle opere, in qualche modo smentendo l'attuale articolato sistema di controllo delle trasformazioni paesaggistiche. Una organizzazione complessa, quella odierna, che vede coinvolti molti soggetti istituzionali, in primo luogo le Soprintendenze e le Regioni le quali spesso hanno coinvolto nella gestione della tutela con la sub-delega Comuni, più spesso, e Province. I problemi scaturiscono proprio da questo fatto e cioè dalla estrema varietà degli organismi preposti alla protezione del paesaggio i quali adottano evidentemente criteri di valutazione dell'ammissibilità ambientale delle proposte progettuali non sempre identici, oltre che dalla competenza tecnico-scientifica degli uffici degli enti chiamati al rilascio delle autorizzazioni. Il Decreto Settis, mentre oggi la sub-delega è conferita a quasi tutti i Comuni, permette il suo esercizio solo a quelli in cui le funzioni di protezione del paesaggio e di gestione urbanistica sono separate e che, in aggiunta, dimostrino di avere personale qualificato in questo comparto. Per quanto riguarda tale ultimo punto è credibile che nel prossimo giugno, allorché andrà in vigore la relativa disposizione del Settis, potranno essere giudicati adeguati quei Comuni che sono dotati delle Commissioni edilizie integrate dall'Esperto ambientale, previsti in pressoché tutte le legislazioni regionali; per il primo punto va detto che gli organici dei piccoli Comuni sono ridotti ai minimi termini con spesso un solo tecnico e ciò impedirebbe la permanenza della sub-delega in capo ad essi. Non è che se va male alle amministrazioni comunali vada poi tutto meglio alle Soprintendenze che dovrebbero sostituirli nell'espressione dei Pareri paesaggistici avendo un esiguo numero di personale in organico, tanto più piccolo se si considera l'immane carico di lavoro che li attende: ben il 50% di territorio nazionale è vincolato e ciò produce oltre 150.000 pratiche edilizie da autorizzare all'anno e, in più, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande. Già ora le

Soprintendenze sono severamente impegnate nell'analisi dei progetti, ma in futuro è da presupporre un aggravio del lavoro da svolgere perché se adesso si tratta di un visto successivo all'istruttoria comunale in seguito quello della Soprintendenza sarà un parere preventivo. Il Decreto Settis modifica quello cosiddetto Urbani anche su un altro argomento, la pianificazione paesistica e sempre nella medesima direzione del rafforzamento del ruolo dello Stato. Apparentemente può sembrare che voglia continuare a tener conto delle indicazioni della *Convenzione Europea del Paesaggio* la quale, riconoscendo la centralità dell'obiettivo della conservazione del paesaggio nella programmazione territoriale, invita ad includere nella pianificazione paesistica l'intero ambito regionale; invece, è più probabile che il Settis sia ispirato, relativamente a questo punto, alla volontà di estendere il controllo delle Soprintendenze, chiamate a collaborare alla stesura dei piani, sull'insieme del territorio. Lo Stato, comunque, non ha stanziato soldi per la redazione dei piani per cui le Regioni sono obbligate ad utilizzare fondi propri. Dal punto di vista regionalistico l'intromissione degli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali nella pianificazione del paesaggio non è una novità necessariamente negativa poiché obbliga le Soprintendenze a concordare le scelte, a mettersi d'accordo con le autonomie locali e, quindi, a non potersi riservare un potere di veto assoluto al momento della valutazione delle singole opere, una volta approvato il piano con esse concertato. Sotto altri riguardi neanche l'eliminazione della sub-delega, almeno nella forma con cui essa è stata esercitata, voluta dal Decreto Settis è una cosa solo negativa poiché adesso i Comuni non dotati di funzionari specializzati tengono un atteggiamento di subordinazione con le Soprintendenze, non essendo in grado di instaurare un rapporto dialettico con loro: il vaglio che oggi tanti Comuni compiono sui progetti non è sufficientemente approfondito, e ciò determina che il semplice "visto di legittimità" spettante agli organi ministeriali si trasformi di fatto in un vero e proprio parere paesaggistico,

quello che sarebbe dovuto essere in capo all'ente locale. I tecnici comunali sono in affanno sia perché, essendo molto prossimi all'utenza, sono più soggetti alle pressioni di coloro che intendono costruire sia a causa della forte esigenza di incassare l'ICI (è stata abolita unicamente quella per la prima casa) che costituisce il maggior introito per le casse comunali. In definitiva, sarebbe opportuno nella situazione appena delineata da parte delle Regioni sub-delegare non più in maniera generalizzata, ma solo l'esame degli interventi che possono produrre alterazioni modeste. I Comuni, al di là della sub-delega, hanno un ruolo decisivo nella conservazione del paesaggio, in quanto essi sono tenuti a redigere i piani regolatori che, a loro volta, devono essere rispettosi dei piani paesistici. Il sistema regionale di tutela paesaggistica è intrinsecamente complesso, includendo i piani paesistici, i piani territoriali di coordinamento (che toccano alle Province) e gli strumenti urbanistici. In effetti, per via degli Accordi di Programma, dei Contratti di Quartiere, dei PRUST e così via e sempre più arduo giungere alla configurazione di un assetto urbano definitivo. La *deregulation* urbanistica rende il sistema di pianificazione a scala comunale e poi regionale ovviamente instabile, soggetto a continue variazioni. Sta avvenendo quanto si era già registrato a metà degli anni '90, allorché i piani paesistici della prima generazione, quelli fatti a seguito della legge Galasso che è del 1985, furono subito contraddetti dal condono edilizio voluto dal governo Berlusconi; anche in questo caso, come per l'ICI, il fisco, i suoi fabbisogni, ha la priorità sulle esigenze paesaggistiche ed esso è stato utilizzato semplicemente come un metodo per intasare quattrini e non come una leva per sollecitare comportamenti in linea con le regole del governo del territorio. Se per abuso edilizio va inteso non solo il costruire dove non si dovrebbe, ma anche come non si dovrebbe, allora si riconosce che le demolizioni che pure sono state effettuate negli ultimi anni (si citano due episodi eclatanti, il Fuenti sulla costiera amalfitana e Punta Perotti a Bari), nonostante abbiano un elevato valore simbolico, non sono sufficienti. È

indispensabile migliorare la progettazione e a tale scopo non bastano i concorsi d'architettura, in verità ancora pochi, perché essi non incidono sulla qualità dell'edilizia corrente: con l'emanazione di un apposito decreto ministeriale nel dicembre 2005 è stata introdotta la Relazione Paesaggistica, documento obbligatorio che deve accompagnare qualsiasi proposta di intervento, la quale si spera, dovendo esplicitare le scelte compositive, spingerà i tecnici ad un approfondimento delle riflessioni sull'inserimento ambientale dei progetti. Si è parlato abbastanza, fin qui, sui cambiamenti dell'organizzazione della tutela del paesaggio in sede decentrata, ma va fatto un cenno anche sulle modifiche avvenute di recente nella struttura del Ministero dei Beni Culturali, dal quale tanto dipende delle sorti del paesaggio italiano. L'abolizione nel 1998 dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici e il suo assorbimento nella Direzione Generale per i beni architettonici e il paesaggio può essere letto come un perdita di autonomia del tema della tutela paesaggistica e di un assorbimento in una materia per certi versi più importante, quella del patrimonio architettonico. Per quanto riguarda le strutture periferiche, si è avuta, nello spirito in qualche modo della regionalizzazione, l'attribuzione della competenza di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche ai Soprintendenti e, sempre nell'ottica del decentramento, la creazione della figura del Direttore Regionale il quale, da un lato, ha compiti di coordinamento dei Soprintendenti di settore e, dall'altro lato, è l'interlocutore diretto della Regione, anche per quanto concerne la pianificazione paesistica. In questa Italia che si avvia verso il federalismo i rapporti fra Stato e Regioni diventano più stretti a cominciare dal 2001 quando venne siglato l'Accordo sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio il quale ha portato all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto pure a livello regionale, e il *Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico* (SITAP). Questi organismi devono compiere una ricognizione dei caratteri

paesaggistici del nostro territorio, riportando innanzitutto i vincoli esistenti e quelli che andranno ad imporre le apposite Commissioni Regionali o, in sostituzione, lo stesso Ministero. Il vincolo viene ancora avvertito dalla popolazione come un fastidio, per le limitazioni che produce sull'attività edilizia, e non sentito come un riconoscimento di valore di un determinato comprensorio. A dispetto di ciò e nonostante la legge Galasso che attribuisce significato paesaggistico ad elementi puntiformi, bensì a fatti strutturali (boschi, monti, rive di fiumi, ecc.) e pur ammettendo che il vincolo ha poco senso se si pensa che è impossibile congelare un pezzo di paesaggio per sempre, esso rimane uno strumento di tutela utile non fosse altro che per la circostanza che il controllo sul rispetto delle disposizioni dei nuovi piani paesistici sarà più effettivo nelle aree vincolate mentre nelle altre la verifica è assegnata unicamente alle istituzioni territoriali. Queste ultime sono quelle degradate, mentre vengono ricomprese nelle dichiarazioni di vincolo le zone dove sono presenti valori "identitari" del paesaggio. Nel SITAP e nell'Osservatorio saranno censiti anche gli ambiti di valenza naturalistica; una componente essenziale della struttura del paesaggio finora trascurata perché la tutela si occupava in primo luogo dell'ambiente costruito ritenendo che la bellezza del paesaggio sta nell'antropizzazione: le normative di protezione dei parchi regionali e soprattutto dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) che si è cominciato a individuare nel 2000 (un'altra tornata c'è stata nel 2003 e l'ultima nel 2008) forniscono un forte contributo alla salvaguardia del paesaggio. Dei SIC come dei parchi bisogna tenerne conto, congiuntamente ai vincoli paesaggistici, nelle VIA (quelle regionali risalgono al 2000) e nelle VAS (che sono state introdotte con la legge n. 4 nel 2008), le une riferite agli interventi puntuali, le altre a piani e programmi. In conclusione, è doveroso fare una breve annotazione sulle nuove figure professionali legate al paesaggio. In passato nel corso di laurea per architetto, il protagonista principe delle trasformazioni del territorio, erano completamente assenti insegnamenti riferiti al

paesaggio; con la riforma universitaria nell'offerta formativa sono state incluse discipline attinenti lo studio e la protezione dei sistemi paesaggistici. Nell'Ordine degli Architetti è ricompresa da poco la figura del Paesaggista il quale può esercitare la libera professione o inserirsi nei ruoli della pubblica amministrazione in cui sono aperte nuove opportunità lavorative per esperti nella Valutazione di Impatto Ambientale, pianificatori territoriali e, appunto, paesaggisti. Gli stessi architetti che all'inizio consideravano non appartenente al loro mestiere preoccuparsi della salvaguardia dei corsi d'acqua, degli sconvolgimenti prodotti dalle cave, della mimetizzazione di ripetitori, oggi sono in prima linea nella difesa dell'ambiente, proseguendo un percorso che li ha portati dalla progettazione esclusivamente di manufatti di carattere estetico all'impegno nella realizzazione di insediamenti urbani dove una componente cospicua è quella degli alloggi popolari, rifuggendo il ruolo di semplici addetti alle opere ornamentali, fino all'interesse per la pianificazione del paesaggio. Ad entrare, insomma, in sintonia con quello che si chiama lo spirito dei tempi. Infatti, negli anni che stiamo vivendo la questione ambientalista ha acquistato un peso civile e politico notevole. Si discute moltissimo di sviluppo sostenibile e in tale argomento si ricomprendono anche le tematiche del territorio inteso alla stregua di una risorsa non rinnovabile. Poiché vi è una coincidenza assoluta tra territorio e paesaggio il dibattito su quest'ultimo è davvero acceso, anzi si può affermare che mai come adesso si è parlato tanto di paesaggio. Sarà per la faccenda degli impianti eolici che preoccupano varie regioni italiane, sarà per qualcun altro tentativo di aggressione all'integrità dell'immagine paesaggistica i riflettori sono costantemente accesi su questo tema per cui le autorità governative non hanno potuto esimersi dallo studiare aggiornamenti al corpus normativo preesistente adeguati alla realtà del momento, finalizzati al rafforzamento del fronte della salvaguardia.

Regione Basilicata. Dall'esperienza della LUR alla sua naturale evoluzione

di Remo VOTTA

A distanza di quasi dieci anni dall'approvazione della nuova legge urbanistica regionale, mi è stato chiesto di fare una riflessione critica (in senso Kantiano) sugli strumenti territoriali e urbanistici della riforma introdotta in Basilicata con la legge n.23/99, ma anche di riflettere sulle ricadute gestionali innescate da detti strumenti, nella consapevolezza che la legge ha creato alcune incertezze operative. La cosa, per la verità, avrebbe bisogno di una riflessione assai più attenta di quella che, per ovvie ragioni editoriali, mi accingerò a svolgere, anche perché questa occasione mi consente di attivare un processo introspettivo profondo, avendo coordinato il gruppo di lavoro che ha formulato l'intero apparato normativo e regolamentare.

Una prima considerazione di carattere generale.

Ritengo che oggi siamo nelle condizioni di poter organizzare questa sorta di consuntivo intorno alla riforma solo perché il cambiamento di scenario rispetto alla legge del 1942 è stato ormai metabolizzato, per cui appare assai poco rischioso discutere di principi ormai del tutto "digeriti" dagli "operatori". Tale circostanza che ci mette al riparo dai pericoli di un revisionismo categorico, atteggiamento che pure è stato presente, soprattutto nel periodo di formazione della riforma, in quella parte della nostra società meno avvezzata al cambiamento. In via pregiudiziale e per evitare fraintendimenti, mi appare utile confermare la totale adesione ai principi della riforma con la quale la Regione Basilicata si è situata tra quelle regioni tradizionalmente più attente ai problemi del territorio e si rammarica del fatto che lo Stato, molto attivo e sorprendentemente tempestivo quando ha dovuto riaffermare il proprio ruolo primario in materia di paesaggio, non sia stato in grado, invece, di dare sviluppo alla proposta organica di legge statale formulata quasi dieci anni fa dalla Lorenzetti, rispetto alla quale la Regione Basilicata, in qualità di Capofila, si era

molto spesa per l'approvazione. Detto ciò, voglio sottolineare l'assoluta singolarità e la dimensione dell'esperienza lucana all'interno della quale ci accingiamo a riflettere, singolarità e dimensione che ci pone nella condizione di avere almeno due certezze:

- la prima è che le attività implementate in Basilicata limitano il concetto stesso di "consuntivo" ad aspetti assai marginali della riforma (basta a tal proposito osservare che in Regione non abbiamo esperienze di pianificazione di area vasta affrontate con i nuovi strumenti definiti dalla legge 23);
- la seconda, che è conseguenza della prima, è che il dibattito si trasferisce inevitabilmente sulla necessità di verificare che l'apparato normativo regionale sia abbastanza adeguato all'evoluzione disciplinare che la materia del paesaggio ha conosciuto in questi anni, ma anche sulla necessità di studiare modalità e strumenti più adeguati alle peculiarità regionali, capaci di arricchire il concetto stesso di sussidiarietà verticale traslando quote sempre maggiori del suo significato verso il concetto di "sussidiarietà di Fatto" più che di diritto.

Era ed è inevitabile, quindi, che la esiguità della sperimentazione condotta in Basilicata determini la necessità di focalizzare l'attenzione essenzialmente su queste due questioni:

- la necessità di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio stesso;
- la seconda questione attiene alla complessità di alcuni processi urbani, territoriali, circostanza che ripropone necessariamente l'esigenza di allargare all'area vasta le azioni di governo delle singole realtà municipali.

Al tal riguardo credo che bisogna cominciare ad interrogarsi sulla necessità di valutare se

aver messo un punto sulla questione con l'individuazione della Provincia come uno dei due soggetti con titolarità pianificatoria di area vasta non sia stata decisione troppo affrettata. Basti pensare, infatti, alle ricorrenti richieste di attuazione di comprensori che tuttora sussistono o alle azioni dei comuni capoluogo che tendono a voler coordinare le azioni dei singoli comuni minori contermini su alcuni questioni, anche se in certi casi (bisogna dirlo) queste richieste e questi atteggiamenti sono determinati forse piuttosto da una necessità di supplenza rispetto all'inerzia della Regione e delle Province che da una vera necessità territoriale. Quindi il problema c'è, esiste, e credo sia il caso di affrontarlo apertamente. E' necessario, voglio dire, interrogarsi dell'utilità della Provincia e del suo Piano nella consapevolezza che se non si configura come strumento utile per i Comuni ne va dichiarato il fallimento: è solo in questa luce che l'Ente può operare proficuamente, se pur nell'ambito di un dialogo chiaro e leale con Regione e Comuni. Per altro un dato mi appare incontestabile ed è quello che se pur in termini quantitativi non paragonabili alle grandi conurbazioni, intorno alle due città capoluogo della Basilicata si sta verificando un fenomeno di progressivo trasferimento sul territorio esterno al centro urbano di quelle funzioni meno significative, sulla base di un modello classico di trasformazione delle città più grandi, con l'aggravante (rispetto a questo modello) di una residenzialità densa nelle aree agricole che è il sintomo di un bisogno diffuso di risolvere i problemi abitativi all'esterno della città. Appare di tutta evidenza, quindi, che la Regione debba affrontare il problema della polverizzazione insediativa, attraverso uno strumento capace di governare in maniera coordinata questo processo di disgregazione, senza abbandonare però il principio della non prescrittività del Piano, rivolgendosi però verso uno strumento istituzionale capace di cogliere, interpretare e governare i fenomeni sul territorio.

Uno strumento, insomma, che possa avere ricadute sovramunicipali e che risponda agli

interessi che stanno maturando nelle comunità locali e che si collochi in posizione intermedia tra la dimensione comunale e quella provinciale. Ovviamente bisogna capire tutto questo come incide sul ruolo della Provincia che dovrebbe forse sviluppare con maggiore decisione la funzione di coordinamento, rivolto sempre più verso l'attestazione di compatibilità e meno verso la verifica della conformità. Per altro i principi del governo del territorio e della sussidiarietà portano inevitabilmente verso una sempre più marcata autonomia dei Comuni nello sviluppo dei propri Piani, tenuto conto che sempre più spesso le trasformazioni manifestano effetti di evidente rilevanza sovramunicipale, dove, limitandosi a pianificare entro i confini amministrativi locali, si rischia di perdere la dimensione reale dei fenomeni che sono assai più complessi. Per dirla con Paolo Urbani, credo che "Si pone qui con evidenza il problema della gerarchia degli interessi indipendentemente dalla gerarchia dei piani". Il principio di sussidiarietà non può portare a considerare la pianificazione comunale a carattere esaustivo, in quanto l'autonomia comunale deve necessariamente confrontarsi con la verifica e la protezione d'interessi generali collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse sul territorio. Si pone con grande evidenza la necessità di affrontare questi problemi e soprattutto riflettere su come in termini normativi questi problemi possono determinare una modifica della legge regionale. Bisogna innanzitutto definire, a mio parere, quali dovranno essere le caratterizzazioni di contenuto e di diritto dei nuovi Piani intercomunali. Capire, cioè, se questi dovranno essere realizzati attraverso "una sorta di Associazione comprensoriale tra Comuni" ovvero se i livelli di interdipendenza che devono costituire il presupposto per il ricorso a tali strumenti devono essere oggetto di quell'attività di indirizzo alla quale i Piani Provinciali dovranno tendere. Personalmente ritengo che sia utile (in analogia a quanto la legge regionale prevede per la definizione dei comuni obbligati alla formazione del PSC) che il Piano Provinciale definisca le ipotesi in cui il ricorso al Piano intercomunale

(come superamento del confine amministrativo) sia reso obbligatorio per effetto del verificarsi di obiettivi presupposti di fatto che rendano necessario il potenziamento degli strumenti di raccordo delle politiche territoriali di più soggetti. Questa ipotesi potrebbe costituire il presupposto per rafforzare, tra l'altro, uno spostamento verso contenuti sempre più programmatici e meno prescrittivi dei Piani Strutturali Comunali. Altro argomento che si impone come centrale nella verifica è quello di capire se e come l'apparato normativo regionale sia abbastanza adeguato all'evoluzione disciplinare che la materia del paesaggio ha conosciuto in questi anni.

Come sappiamo la Convenzione europea del paesaggio estende il significato di paesaggio rispetto alle accezioni consolidate, riconoscendolo quale parte essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni e fondamento della loro identità e richiede di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. Per dirla in breve, quindi, la tutela del paesaggio si identifica con il governo delle trasformazioni del territorio e va oltre la conservazione assoluta, oltre la semplice perimetrazione di zone, oltre l'apposizione dei vincoli: la tutela del paesaggio è una riacquisita dimensione di vita che si allarga nello spazio e si approfondisce nel tempo. In definitiva, l'affermarsi del principio di assoluta identità concettuale tra territorio e paesaggio, impone che le politiche regionali debbano necessariamente collimare con gli obiettivi dell'Unione Europea che attribuiscono forte centralità al tema dell'ambiente, inteso nelle sue più ampie declinazioni, assicurando che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato mediante l'approvazione di piani paesaggistici che dovranno coordinarsi con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore. Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio richiede evidentemente che anche lo strumento per l'attuazione del principio sia unico: il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, che, nel definitivo superamento della separazione fra

urbanistica e paesaggio, configura un passaggio culturale, prima ancora che un percorso metodologico, nel quale confluiscono i tre livelli: della tutela, della pianificazione e dell'intervento, ancor oggi indebitamente distinti. Il nuovo Piano Paesistico è uno strumento radicalmente differente rispetto anche a quelli redatti a seguito della legge 431 e per assicurare loro un elevato livello di connettività con il sistema delle pianificazioni, sarà indispensabile che vengano concepiti per essere inquadrati nel quadro istituzionale maturato in Regione. E' limitante, a mio parere, convincersi che il Pp sia dichiarato dal *Codice* sovraordinato agli altri strumenti; in realtà i suoi contenuti e la sua reale efficacia, se si vuole ottenere un Pp applicabile, vanno costruiti con estrema attenzione intorno e dentro le *architetture istituzionali* regionali. Si pone, quindi, il problema di considerare opportunamente le interazioni dei Piani regionali (CRS e PQR) non solo con la entrata in campo dei nuovi Piani Paesistici Regionali di cui al codice Urbani, ma anche con il recepimento nelle legislazioni regionali della direttiva VAS. In questa logica il Piano Paesaggistico Regionale, dovrà corrispondere al Quadro Strutturale Territoriale previsto dalla L.R. 23/99, debitamente interpretato nella sua valenza paesaggistica secondo i principi enunciati, attraverso l'implementazione di due operazioni separate ma concettualmente dotate di un elevato livello di connettività:

- la prima riguarderà la "Lettura e la valutazione del Paesaggio" dei contenuti della Carta Regionale dei Suoli;
- la seconda riguarderà l'atto di Pianificazione Strutturale regionale vero e proprio.

Tale costruzione concettuale, ben al di là degli adempimenti agli obblighi normativi nazionali e regionali, potrà rappresentare l'*unica operazione di grande prospettiva, integrata e complessa, per la tutela, il governo e l'uso del nostro territorio, modalità* già in parte prefigurata, peraltro, dall'impalcato della legge regionale che ne riporta il titolo. "Tutela, governo e uso del territorio". L'impostazione di tale strumento conferisce al contenuto

programmatorio dello sviluppo il carattere della salvaguardia attiva e riunifica, nell'attenzione trasversale all'argomento, l'approccio ecologico-naturalistico con quello storico-culturale. Ovviamente la Regione Basilicata non parte dall'anno zero, tenuto conto che può contare su una serie di esperienze concorrenti alla costruzione del Piano, esperienze che, sebbene parziali, sono da ritenersi sufficientemente sperimentate. In particolare, mi riferisco ai Piani Paesistici di Area vasta, i cui esiti si possono definire consolidati nel loro contributo di salvaguardia tuttora attuale; ai Prototipi della Carta Regionale dei Suoli, redatti su tre zone campione, in fase di Sperimentazione e di verifica per la validazione del metodo scientifico, e oggetto di successiva adozione; ai Progetti Comunitari dei quali la Basilicata è partner, che non solo consentono il confronto con le altre realtà europee, ma sanciscono anche la nostra appartenenza alla RECEP (Rete Europea), cui la Regione ha formalmente aderito, aprendo il tema al più ampio orizzonte del Paesaggio Mediterraneo. L'impegno dovrà necessariamente essere puntuale e condiviso, e dovrà essere guidato dalla indispensabile sensibilità culturale e politica, poiché l'obiettivo che la Regione si propone di conseguire è sicuramente ambizioso: l'obiettivo è quello di aprire un percorso condiviso per il riconoscimento della identità del paesaggio nelle sue diverse dimensioni, per l'incremento della competitività locale attraverso la creazione del sistema delle compatibilità territoriali.